SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 luglio 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1987, n. 262.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, di adottare misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché emanare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1, all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca.

Art. 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;
c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera *b)*;
d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

Art. 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

Art. 5.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

«Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale».

2. Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non possono essere autorizzati sequestri conservativi e cessano gli effetti di quelli concessi.

3. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1987 e il 29 febbraio 1988, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: «tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare», sono sostituite dalle seguenti: «tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice

civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».

Art. 7.

1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2 e 4 nell'anno 1987, valutato in lire 350 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 8.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1987, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da una commissione tecnica da costituirsi con decreto dello stesso Ministro. Il contributo è erogato previo accertamento della commissione tecnica dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.

8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, può essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

Art. 10.

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile.

5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non e consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.

4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. Il commissario governativo tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, puo destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alla cooperativa interessata dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 2 per cento dei soci della cooperativa stessa.

5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11.

6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.

12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali.

Art. 12.

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini dell'assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

Art. 14.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 4

87G0467

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174

Il decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1987.

87A5723

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 aprile 1987.

Norme relative alla celebrazione dell'Anno europeo dell'ambiente.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la risoluzione del 6 marzo 1986 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea relativa al programma di azione elaborato per dar corso all'Anno europeo dell'ambiente 1987;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto l'art. 13 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ritenuta la necessità di provvedere unitariamente alla organizzazione e alla attuazione delle iniziative e manifestazioni che il Comitato italiano per l'Anno europeo dell'ambiente ha stabilito di promuovere;

Considerata l'urgenza di promuovere le necessarie iniziative al fine di sensibilizzare efficacemente l'opinione pubblica sui problemi ambientali, anche perché l'Anno europeo dell'ambiente è stato inaugurato il 21 marzo 1987;

Considerato altresì che, per la realizzazione del complesso delle iniziative stabilite, il Ministero intende avvalersi di un'unica struttura organizzativa che sia in grado di assicurare il complesso dei supporti operativi e l'attuazione di iniziative e manifestazioni necessarie per la migliore attuazione del programma stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per la celebrazione dell'Anno europeo dell'ambiente è stanziato l'importo di lire due miliardi da destinare a iniziative e manifestazioni idonee a sensibilizzare efficacemente vasti strati dell'opinione pubblica.

Art. 2.

Per la realizzazione del fine previsto dall'art. 1, il Ministero si avvale di un'unica struttura organizzativa che sia in grado di assicurare la migliore attuazione del programma stabilito.

Art. 3.

Le imprese che intendono fornire la struttura organizzativa unitaria dovranno far pervenire un idoneo progetto al Ministero dell'ambiente Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, non oltre le ore 12 del decimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Saranno preferiti quei progetti che, secondo criteri e globalità e con forme espressive originali, propongono uno schema operativo idoneo a:

a) creare, su tutto il territorio nazionale, attesa ed attenzione intorno all'Anno europeo dell'ambiente;

b) creare vasta ed unitaria comunicazione organica e coerente in tutti gli interventi;

c) rendere partecipi sia gli amministratori pubblici, sia i cittadini, di una serie di valide iniziative tendenti a sensibilizzare circa la necessità del recupero, del rispetto e della valorizzazione dell'ambiente.

Art. 5.

Le imprese interessate alla presentazione del progetto operativo potranno prendere visione del programma italiano per l'Anno europeo dell'ambiente tutti i giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 13 presso il Ministero dell'ambiente Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

Art. 6.

Alla spesa prevista dal presente decreto si farà fronte con i fondi stanziati dall'art. 13 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1987
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 35

NOTE

Nota alle premesse:

Il testo vigente dell'art. 13 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) è il seguente:

«Art. 13. — 1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative e manifestazioni che sarà necessario promuovere in occasione dell'anno europeo dell'ambiente, proclamato dal Consiglio dei Ministri d'Europa, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme sulla riconversione o chiusura di giardini zoologici».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 6:

Per il testo dell'art. 13 della legge n. 59/1987 si veda la nota precedente.

87A5689

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 maggio 1987.

Assunzione di impegno da parte del Tesoro dello Stato a garanzia delle annualità del mutuo di cui all'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato italo-sanmarinese del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 914, che ratifica e dà esecuzione all'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e successive modifiche, fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, concluso a San Marino il 26 gennaio 1984;

Premesso che in applicazione degli articoli 1 e 2 dell'accordo suddetto questo Ministero, con proprio decreto n. 65808 del 28 marzo 1987 (registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1987, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 345), ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino un mutuo di venti miliardi di lire da utilizzare per l'estinzione di passività e per il finanziamento di opere di pubblica utilità;

Atteso che la Cassa depositi e prestiti, con provvedimento in data 6 maggio 1987, ha formalmente concesso alla Repubblica di San Marino il predetto mutuo di venti miliardi di lire, ammortizzabile in 35 annualità, all'interesse annuo del 9%;

Considerato che l'erogazione del mutuo di cui sopra è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del Tesoro italiano, di corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per conto della Repubblica di San Marino, la quota di canone annuo corrispondente all'annualità di ammortamento del mutuo stesso, pari a L. 1.811.212.200 comprensiva delle quote di capitale ed interessi e pagabile in rate annuali costanti scadenti il 30 giugno di ciascun anno;

Visto che il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, in data 26 febbraio 1987, ha deliberato (vedi delibera n. 21 e nota n. 1473/Cc/147+149 del 23 marzo 1987) di:

a) garantire il pagamento delle 35 annualità di ammortamento del mutuo predetto, con la corrispondente quota di canone annuo dovuto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 52 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dall'art. 3 del citato accordo del 26 gennaio 1984, fino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle 35 annualità (determinata in L. 1.811.212.200);

b) cedere al Tesoro italiano per 35 anni e senza possibilità di revoca, la quota annua del canone oggetto della garanzia di cui al precedente punto *a*);

c) autorizzare irrevocabilmente il Tesoro italiano a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Repubblica di San Marino, al 30 giugno di ciascun anno, la quota parte del canone annuo di cui al citato art. 52, corrispondente all'importo delle annualità risultanti dal relativo piano di ammortamento del mutuo fino alla completa estinzione dello stesso;

Presa visione delle norme che disciplinano l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

A valere sul canone annuo dovuto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'art. 52 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, nel testo modificato con l'accordo aggiuntivo della citata convenzione concluso fra i due Stati a San Marino il 26 gennaio 1984 (legge 22 dicembre 1986, n. 914), è impegnato per la durata di 35 anni, a decorrere dal 30 giugno 1988, l'importo annuo di L. 1.811.212.200 a titolo di annualità costante, comprensiva delle quote di capitale ed interessi, dovuta dal Tesoro italiano alla Cassa depositi e prestiti, per conto del Governo sanmarinese, per l'estinzione del mutuo di venti miliardi di lire di cui alle premesse.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, relativa alla annualità di ammortamento con scadenza 30 giugno 1988, nonché agli eventuali interessi di preammortamento dovuti dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti per conto della Repubblica di San Marino, si provvede a carico dello stanziamento del cap. 4497 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Alla spesa annua relativa alle residue 34 annualità, si provvede a carico dello stanziamento del cap. 4497, o corrispondente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni finanziari dal 1989 al 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1987
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 82

87A5653

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena e di Montalcino e di Monte Oliveto Maggiore e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Colle Val d'Elsa e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 26 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Montalcino, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 26 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Monte Oliveto Maggiore, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Colle Val d'Elsa, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 5 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Siena, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore», avente sede in Chiusure di Asciano (Siena);

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino, avente sede in Siena;

Visto il provvedimento in data 1° giugno 1987, con il quale il vescovo diocesano di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e l'ordinario diocesano della «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore» decretano la erezione dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore»;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore», avente sede in Siena.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 1° giugno 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore», acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perdono la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena e di Montalcino e di Monte Oliveto Maggiore e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Colle Val d'Elsa.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti ministeriali 20 dicembre 1985, citati in narrativa, sono abrogati per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena e di Montalcino e di Monte Oliveto Maggiore e dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Colle Val d'Elsa.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 26 luglio, 28 luglio e 5 agosto 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino e «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore» succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 26 luglio, 28 luglio e 5 agosto 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Siena e di Montalcino e di Monte Oliveto Maggiore;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Colle Val d'Elsa.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5541

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Edilizia Eva '78, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 416 del 19 marzo 1987 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. Edilizia Eva '78, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Edilizia Eva '78, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Spada, in data 12 gennaio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Aldo Annulli residente in Roma, via A. Genovesi, 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A5726

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 maggio 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della S.p.a. Vita Domani e S.p.a. Lloyd Europeo, presentate dalla S.p.a. Vita Domani, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 aprile 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1987 e le successive modificazioni in data 4 marzo 1987 della società per azioni Vita Domani, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della S.p.a. Vita Domani e S.p.a. Loyd Europeo;

Vista la nota in data 1° aprile 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della S.p.a. Vita Domani e S.p.a. Lloyd Europeo, presentate dalla società per azioni Vita Domani, con sede in Roma:

condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei dipendenti della S.p.a. Lloyd Europeo e della S.p.a. Vita Domani, di contratti di assicurazione sulla vita mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.

Roma, addì 30 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

87A5659

DECRETO 3 giugno 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. Italia assicurazioni, in Milano, ad emettere polizze collettive in forma temporanea per il caso di morte, senza carenza e senza visita medica, a favore di enti o di aziende per i propri dipendenti e di banche o società finanziarie per i propri clienti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 febbraio 1986 e la successiva integrazione in data 13 marzo 1987 della società per azioni Italia assicurazione, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti collettivi in tariffe temporanee per il caso di morte, senza carenza e senza visita medica, per i dipendenti di enti o aziende e sottoscrittori di prestiti concessi da banche o società finanziarie;

Vista la nota in data 22 aprile 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad emettere polizze collettive nella forma temporanea per il caso di morte, senza carenza e senza visita medica, a favore di banche o società finanziaria per i propri clienti, di enti e aziende per i propri dipendenti, limitatamente alla copertura di prestiti concessi a breve e medio termine, a condizione che:

il numero delle teste assicurate non risulti inferiore alle cinquanta unità;

il capitale, inizialmente assicurato, non risulti superiore a trenta milioni. Per le forme assicurative a capitale decrescente e di rendita temporanea certa tale importo sarà poi rispettivamente al 60% del capitale nominale o della somma delle annualità certe;

la stipula dei contratti, sia effettuata solo previa compilazione da parte dell'assicurando di un apposito questionario sanitario.

Art. 2.

La S.p.a. Italia assicurazioni è tenuta a trasmettere annualmente all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, una apposita relazione inerente l'andamento tecnico del portafoglio relativo alle forme assicurative di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 3 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5660

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 giugno 1987.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Provincia di Chieti» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con l'indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Provincia di Chieti» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Abruzzo;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Provincia di Chieti» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Provincia di Chieti».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo della provincia di Chieti.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Provincia di Chieti» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei vitigni sottoelencati: Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sangiovese N, Tocai friulano B, Traminer aromatico B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A5656

DECRETO 10 giugno 1987.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Comarca di Naro» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Comarca di Naro» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Comarca di Naro» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Comarca di Naro».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nelle province di Agrigento e Caltanissetta ed interessa l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro. Racalmuto, in provincia di Agrigento nonché Delia e Sommatino, in provincia di Caltanissetta.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Comarca di Naro» puo essere completata dal riferimento al nome dei vitigni sottoelencati: Insolia o Ansonica B, Barbera N, Calabrese N, Malvasia bianca B e Trebbiano toscano B.

I riferimenti al nome dei vitigni di cui al precedente comma potranno essere utilizzati a condizione che le uve siano prodotte nella provincia in cui i singoli vitigni siano raccomandati od autorizzati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A5655

DECRETO 10 giugno 1987.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Ruvo di Puglia» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con l'indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Ruvo di Puglia» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Puglia;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Ruvo di Puglia» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Ruvo di Puglia».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Ruvo di Puglia» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei vitigni sottoelencati: Barbera N, Bombino bianco B, Bombino nero N, Lambrusco maestri N, Montepulciano N, Moscatello selvatico B, Moscato bianco B, Pampanuto B, Sangiovese N, Uva di Troia N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A5657

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 1987.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali delle lotterie di Venezia e Merano 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la delibera del 29 aprile 1987, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato, per le spese pubblicitarie relative alle lotterie di Venezia e Merano 1987, solamente quelle relative ai premi settimanali, per un ammontare di 207 milioni per ciascuna delle due lotterie, in attesa di poter determinare un programma globale di pubblicità delle lotterie nazionali;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti che si ritiene debbano essere gli stessi per le due lotterie ancorché si tratti di due distinte manifestazioni;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento concernente le modalità di assegnazione dei premi settimanali delle lotterie di Venezia e Merano 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: GUARINO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLE LOTTERIE DI VENEZIA E MERANO 1987

Fra gli acquirenti dei biglietti delle lotterie di Venezia e Merano 1987 che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso ai biglietti delle lotterie applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000 per ciascuna lotteria, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo i calendari allegati, dei seguenti quattro premi per ciascuna lotteria:

primo premio	L.	10.000.000
secondo premio	»	6.000.000
terzo premio	»	4.000.000
quarto premio	»	3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui ai sopracitati calendari.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta, la cui timbratura certifica la data di spedizione.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei premi di cui sopra si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999. Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino di ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente, o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma, via Calabria, 35, presso la sede della società concessionaria FIT Distribuzione S.r.l. in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzione di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con la emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

TABELLA 1

Lotteria di Venezia 1987

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 6 luglio 1987	6 luglio 1987
Ore 9 del 13 luglio 1987	13 luglio 1987
Ore 9 del 20 luglio 1987	20 luglio 1987
Ore 9 del 27 luglio 1987	27 luglio 1987
Ore 9 del 3 agosto 1987	3 agosto 1987
Ore 9 del 10 agosto 1987	10 agosto 1987
Ore 9 del 17 agosto 1987	17 agosto 1987
Ore 9 del 24 agosto 1987	24 agosto 1987
Ore 9 del 31 agosto 1987	31 agosto 1987

TABELLA 2

Lotteria di Merano 1987

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 27 luglio 1987	27 luglio 1987
Ore 9 del 3 agosto 1987	3 agosto 1987
Ore 9 del 10 agosto 1987	10 agosto 1987
Ore 9 del 17 agosto 1987	17 agosto 1987
Ore 9 del 24 agosto 1987	24 agosto 1987
Ore 9 del 31 agosto 1987	31 agosto 1987
Ore 9 del 7 settembre 1987	7 settembre 1987
Ore 9 del 14 settembre 1987	14 settembre 1987
Ore 9 del 21 settembre 1987	21 settembre 1987

87A5652

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 1987.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione in bianco e nero ed a colori delle trasmissioni televisive.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 8 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge con la legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi;

Verificata, di concerto con il Ministero del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento, che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 21 del 2 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, che possiedono apparecchi atti a ricevere in bianco e nero le trasmissioni, è stabilita in L. 44.370.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 44.580 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta nella annessa tabella 1.

Art. 2.

È data la facoltà agli abbonati di cui al precedente art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 44.580 in due rate trimestrali di L. 23.185.

È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una

somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 1.785 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 87.375.

Art. 3.

La misura semestrale del canone suppletivo dovuto dagli abbonati ordinari alle diffusioni televisive, che possiedono apparecchi atti a ricevere a colori i programmi, è stabilita in L. 10.015.

Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione a colori delle diffusioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 54.595 comprensiva del canone base, del sovrapprezzo e del canone suppletivo, come risulta nell'annessa tabella 2.

Art. 4.

È data la facoltà agli abbonati di cui al precedente art. 3 di corrispondere la quota semestrale di L. 54.595 in due rate trimestrali di L. 28.390.

E data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 2.180 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 107.010.

Art. 5.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione in bianco e nero delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

Gli abbonati ordinari alle diffusioni televisive in bianco e nero, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione a colori delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio, decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 5 allegata al presente decreto.

Coloro che non sono muniti dell'abbonamento ordinario alle radioaudizioni e che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive in bianco e nero ovvero a colori, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante, rispettivamente, dalle annesse tabelle 6 e 7.

Art. 6.

La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi, di televisori in bianco e nero od a colori risulta dalle tabelle 8 e 9 allegate al presente decreto.

Art. 7.

Per l'uso privato di apparecchi radiofonici e televisivi in bianco e nero od a colori a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle dal n. 10 al n. 17.

Art. 8.

Rimane invariata la misura dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1987.

Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Per il corrente anno 1987, il termine del 31 luglio previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, è prorogato al 31 gennaio 1988. Entro lo stesso termine, gli utenti, che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al 30 giugno 1987 sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio.

I riflessi dei nuovi canoni sull'esercizio della RAI 1988 saranno considerati nell'ambito delle analisi e della programmazione annuale effettuata dal C.I.P. in base ai poteri di coordinamento e disciplina delle tariffe e dei prezzi controllati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1987

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1987
Registro n. 27 Poste, foglio n. 1

1. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	88.740	− 1.785	—	87.375
Semestrale	210	44.370	—	—	44.580
Trimestrale	105	22.185	—	895	23.185

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

2. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

Forma di pagamento	Canone	Sovrapprezzo	Canone suppletivo	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Aumento di 1/25 della trimestralità	Totale
Annuale	420	88.740	20.030	− 2.180	—	107.010
Semestrale	210	44.370	10.015	—	—	54.595
Trimestrale	105	22.185	5.010	—	1.090	28.390

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

3. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO.

3-*A)* PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Periodo	Importi dovuti come da tabella «6-*A*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	44.580	1.250	43.330
Febbraio-giugno	37.150	1.050	36.100
Marzo-giugno	29.720	840	28.880
Aprile-giugno	22.290	630	21.660
Maggio-giugno	14.860	420	14.440
Giugno	7.430	210	7.220
Luglio-dicembre	44.580	1.250	43.330
Agosto-dicembre	37.150	1.050	36.100
Settembre-dicembre	29.720	840	28.880
Ottobre-dicembre	22.290	630	21.660
Novembre-dicembre	14.860	420	14.440
Dicembre	7.430	210	7.220

3-*B)* PAGAMENTO ANNUALE

Periodo	Importi dovuti coma da tabella «6-*B*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	87.375	2.450	84.925
Febbraio-dicembre	81.730	2.300	79.430
Marzo-dicembre	74.300	2.090	72.210
Aprile-dicembre	66.870	1.880	64.990
Maggio-dicembre	59.440	1.670	57.770
Giugno-dicembre	52.010	1.460	50.550

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

4. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

4-*A)* PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Periodo	Importi dovuti come da tabella «7-*A*»	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	54.595	1.250	53.345
Febbraio-giugno	45.500	1.050	44.450
Marzo-giugno	36.400	840	35.560
Aprile-giugno	27.300	630	26.670
Maggio-giugno	18.200	·420	17.780
Giugno	9.100	210	8.890
Luglio-dicembre	54.595	1.250	53.345
Agosto-dicembre	45.500	1.050	44.450
Settembre-dicembre	36.400	840	35.560
Ottobre-dicembre	27.300	630	26.670
Novembre-dicembre	18.200	420	17.780
Dicembre	9.100	210	8.890

4-*B)* PAGAMENTO ANNUALE

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*B* »	Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	107.010	2.450	104.560
Febbraio-dicembre	100.095	2.300	97.795
Marzo-dicembre	90.995	2.090	88.905
Aprile-dicembre	81.895	1.880	80.015
Maggio-dicembre	72.795	1.670	71.125
Giugno-dicembre	63.695	1.460	62.235

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

5. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI.

5-*A)* PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*A* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-giugno	54.595	44.580	10.015
Febbraio-giugno	45.500	37.150	8.350
Marzo-giugno	36.400	29.720	6.680
Aprile-giugno	27.300	22.290	5.010
Maggio-giugno	18.200	14.860	3.340
Giugno	9.100	7.430	1.670
Luglio-dicembre	54.595	44.580	10.015
Agosto-dicembre	45.500	37.150	8.350
Settembre- dicembre	36.400	29.720	6.680
Ottobre-dicembre	27.300	22.290	5.010
Novembre-dicembre	18.200	14.860	3.340
Dicembre	9.100	7.430	1.670

5-*B)* PAGAMENTO ANNUALE

Periodo	Importi dovuti come da tabella « 7-*B* »	Rateo del canone di abbonamento alla TV bianco e nero	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	107.010	87.375	19.635
Febbraio-dicembre	100.095	81.730	18.365
Marzo-dicembre	90.995	74.300	16.695
Aprile-dicembre	81.895	66.870	15.025
Maggio-dicembre	72.795	59.440	13.355
Giugno-dicembre	63.695	52.010	11.685

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

6. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE IN BIANCO E NERO PER USO PRIVATO

6-*A*) NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	44.370	44.580
Febbraio	febbraio-giugno	175	36.975	37.150
Marzo	marzo-giugno	140	29.580	29.720
Aprile	aprile-giugno	105	22.185	22.290
Maggio	maggio-giugno	70	14.790	14.860
Giugno	giugno	35	7.395	7.430
Luglio	luglio-dicembre	210	44.370	44.580
Agosto	agosto-dicembre	175	36.975	37.150
Settembre	settembre-dicembre	140	29.580	29.720
Ottobre	ottobre-dicembre	105	22.185	22.290
Novembre	novembre-dicembre	70	14.790	14.860
Dicembre	dicembre	35	7.395	7.430

6-*B*) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	gennaio-dicembre	420	88.740	89.160	− 1.785	87.375
Febbraio	febbraio-dicembre	385	81.345	81.730	—	81.730
Marzo	marzo-dicembre	350	73.950	74.300	—	74.300
Aprile	aprile-dicembre	315	66.555	66.870	—	66.870
Maggio	maggio-dicembre	280	59.160	59.440	—	59.440
Giugno	giugno-dicembre	245	51.765	52.010	—	52.010

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

7. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE A COLORI PER USO PRIVATO

7-*A*) NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio	gennaio-giugno	210	54.385	54.595
Febbraio	febbraio-giugno	175	45.325	45.500
Marzo	marzo-giugno	140	36.260	36.400
Aprile	aprile-giugno	105	27.195	27.300
Maggio	maggio-giugno	70	18.130	18.200
Giugno	giugno	35	9.065	9.100
Luglio	luglio-dicembre	210	54.385	54.595
Agosto	agosto-dicembre	175	45.325	45.500
Settembre	settembre-dicembre	140	36.260	36.400
Ottobre	ottobre-dicembre	105	27.195	27.300
Novembre	novembre-dicembre	70	18.130	18.200
Dicembre	dicembre	35	9.065	9.100

7-*B*) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata	Totale
Gennaio	gennaio-dicembre	420	108.770	109.190	− 2.180	107.010
Febbraio	febbraio-dicembre	385	99.710	100.095	—	100.095
Marzo	marzo-dicembre	350	90.645	90.995	—	90.995
Aprile	aprile-dicembre	315	81.580	81.895	—	81.895
Maggio	maggio-dicembre	280	72.515	72.795	—	72.795
Giugno	giugno-dicembre	245	63.450	63.695	—	63.695

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

8. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE IN BIANCO E NERO) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche Importo annuo	Conguaglio annuale per la televisione in bianco e nero	Canone complessivo per la TV in bianco e nero		
			Importo annuale	Rata semestrale	Rata trimestrale
1) *Canoni base:*					
a) alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	21.200	238.000	259.200	132.245	68.770
b) alberghi, pensioni e locande 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	16.200	185.400	201.600	102.860	53.490
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	13.700	115.900	129.600	66.120	34.380
2) *Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):*					
a) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere «a» e «b»	4.300	38.900	43.200	22.040	11.460
b) per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico e televisivo e attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera «c»	2.150	19.450	21.600	11.020	5.730

CATEGORIA	Canone base		Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	259.200	259.200	560	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	259.200	259.200	420	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	259.200	259.200	280	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	259.200	259.200	140	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria, teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	201.600	201.600	70	2% »	10% »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodifussioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

9. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE A COLORI PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIA	Canone complessivo per la TV a colori			Conguaglio annuale da parte degli abbonati a	
	Importo annuale	rata semestrale	rata trimestrale	diffusioni radiofoniche	Diffusioni TV in bianco e nero
1) *Canoni base:*					
a) alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercenti pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	325.000	165.815	86.225	303.800	65.800
b) alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2, e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	250.000	127.550	56.325	233.800	48.400
c) ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	162.500	82.910	43.115	148.800	32.900
2) *Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):*					
a) per ogni stanza o locale, ecluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere «a» e «b»	55.000	28.060	14.590	50.700	11.800
b) per ogni stanza o locale, ecluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera «c»	27.500	14.030	7.295	25.350	5.900

CATEGORIA	Canone base		Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico	Canone supplementare (oltre il canone base)	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	325.000	325.000	720	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	325.000	325.000	540	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	325.000	325.000	360	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	325.000	325.000	180	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria, teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	250.000	250.000	90	2% »	10% »

N.B. — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodifussioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, nonché per i conguagli da versarsi dagli abbonati alle diffusioni televisive in bianco e nero che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto o adattabile anche alla ricezione a colori delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

10. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	12.580	13.000
Febbraio-dicembre	385	11.780	12.165
Marzo-dicembre	350	10.710	11.050
Aprile-dicembre	315	9.640	9.955
Maggio-dicembre	280	8.570	8.850
Giugno-dicembre	245	7.500	7.745
Luglio-dicembre	210	6.425	6.635
Agosto-dicembre	175	5.355	5.530
Settembre-dicembre	140	4.285	4.425
Ottobre-dicembre	105	3.215	3.320
Novembre-dicembre	70	2.145	2.215
Dicembre	35	1.075	1.110

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

11. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	12.580	13.000
8 mesi	280	8.570	8.850
6 mesi	210	6.425	6.635
4 mesi	140	4.285	4.425

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

12. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
Gennaio-dicembre	420	86.955	87.375
Febbraio-dicembre	385	81.345	81.730
Marzo-dicembre	350	73.950	74.300
Aprile-dicembre	315	66.555	66.870
Maggio-dicembre	280	59.160	59.440
Giugno-dicembre	245	51.765	52.010
Luglio-dicembre	210	44.370	44.580
Agosto-dicembre	175	36.975	37.150
Settembre-dicembre	140	29.580	29.720
Ottobre-dicembre	105	22.185	22.290
Novembre-dicembre	70	14.790	14.860
Dicembre	35	7.395	7.430

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

13 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI IN BIANCO E NERO INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo	Totale
12 mesi	420	86.955	87.375
8 mesi	280	59.160	59.440
6 mesi	210	44.370	44.580
4 mesi	140	29.580	29.720

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

14. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE IN BIANCO E NERO A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 12	Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 10	Differenza da corrispondere a conguaglio
Gennaio-dicembre	87.375	13.000	74.375
Febbraio-dicembre	81.730	12.165	69.565
Marzo-dicembre	74.300	11.060	63.240
Aprile-dicembre	66.870	9.955	56.915
Maggio-dicembre	59.440	8.850	50.590
Giugno-dicembre	52.010	7.745	44.265
Luglio-dicembre	44.580	6.635	37.945
Agosto-dicembre	37.150	5.530	31.620
Settembre-dicembre	29.720	4.425	25.295
Ottobre-dicembre	22.290	3.320	18.970
Novembre-dicembre	14.860	2.215	12.645
Dicembre	7.430	1.110	6.320

(*) Per apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

15 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
Gennaio-dicembre	420	106.590	107.010
Febbraio-dicembre	385	99.710	100.095
Marzo-dicembre	350	90.645	90.995
Aprile-dicembre	315	81.580	81.895
Maggio-dicembre	280	72.515	72.795
Giugno-dicembre	245	63.450	63.695
Luglio-dicembre	210	54.385	54.595
Agosto-dicembre	175	45.325	45.500
Settembre-dicembre	140	36.260	36.400
Ottobre-dicembre	105	27.195	27.300
Novembre-dicembre	70	18.130	18.200
Dicembre	35	9.065	9.100

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

16 — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI A COLORI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*)

Periodo	Canone base	Sovrapprezzo e canone suppletivo	Totale
12 mesi	420	106.590	107.010
8 mesi	280	72.515	72.795
6 mesi	210	54.385	54.595
4 mesi	140	36.260	36.400

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

17 — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI DI RADIODIFFUSIONE (RADIOFONIA E TELEVISIONE) INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A COLORI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (*).

Periodo	Importi dovuti come da tabella 15	Differenza da corrispondere a conguaglio	
		dai già abbonati autoradio	dai già abbonati auto TV in bianco e nero
Gennaio-dicembre	107.010	94.010	19.635
Febbraio-dicembre	100.095	87.930	18.365
Marzo-dicembre	90.995	79.935	16.695
Aprile-dicembre	81.895	71.940	15.025
Maggio-dicembre	72.795	63.945	13.355
Giugno-dicembre	63.695	55.950	11.685
Luglio-dicembre	54.595	47.960	10.015
Agosto-dicembre	45.500	39.970	8.350
Settembre-dicembre	36.400	31.975	6.680
Ottobre-dicembre	27.300	23.980	5.010
Novembre-dicembre	18.200	15.985	3.340
Dicembre	9.100	7.990	1.670

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di natanti e altre unità da diporto soggetti alla tassa di stazionamento le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

87A5727

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'annesso I dell'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949.

Il giorno 14 maggio 1987 si è perfezionato lo scambio di notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'annesso I dell'accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 106 del 2 marzo 1987, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1987.

Pertanto lo scambio di lettere è entrato in vigore il 14 maggio 1987.

86A5662

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.5390-XV.J in data 21 maggio 1987 l'articolo denominato: Scimmietta (denominazione originale Sky Monkey missile) fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del citato testo unico.

87A5551

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Città di Castello a conseguire una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987 la Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), è stata autorizzata a conseguire una donazione consistente in una statua di bronzo realizzata dallo stesso donante prof. Bartoccini, del valore dichiarato di 10 milioni di lire.

87A5546

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 30 settembre 1987 e semestrali con durata giorni centottantatre e con scadenza 30 dicembre 1987.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 19 giugno 1987 relativi all'emissione dei B.O.T. con durata novantadue e centottantatre giorni fissata per il 30 giugno 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,65 e quello dei buoni a centottantatre giorni è di L. 95,50, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

87A5803

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
scienza dell'amministrazione II;
storia delle istituzioni politiche.

Facoltà di economia e commercio:
politica economica e finanziaria;
diritto amministrativo.

Facoltà di magistero:
teoria e metodologia generale della letteratura.

Facoltà di medicina e chirurgia:
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale al quarto e quinto anno) (c.l. odontoiatria).

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria:
scienza delle costruzioni;
acquedotti e fognature.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:
nutrizione e alimentazione animale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5691

Autorizzazione alla scuola media statale «C. Levi» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 1413 del 28 aprile 1987, la scuola media statale «C. Levi» di Bari, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore «Saba» mod. VR 6007-EX color 57 BRM art. 735057 matricola U340364, disposta dalla sig.ra Pezzuto Marcella in Carbone.

87A5692

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni (Provvedimento n. 21/1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 2/1977 del 27 gennaio 1977, n. 42/1980 dell'8 agosto 1980 e n. 42/1984 del 28 novembre 1984;

Considerato il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 17 febbraio 1987;

Vista la proposta formulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 19 giugno 1987;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza dal 1° luglio 1987, i canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue:

a) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive in bianco e nero, nella misura di L. 87.375 cosi ripartito: canone L. 420 sovrapprezzo L. 86.955 (comprensivo del sovrapprezzo di L. 2.030 per le radiodiffusioni);

b) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, in aggiunta al canone di cui al punto *a)*, un canone suppletivo di L. 19.635.

Per i versamenti in forma semestrale e trimestrale, i ratei di canone di cui ai punti *a)* e *b)* sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

2) Con decorrenza dal 1° luglio 1987 la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero sia a colori, fuori dell'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1).

3) Con pari decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato, devono corrispondere in aggiunta al canone base di L. 420, il sovrapprezzo nella misura di L. 12.580 per un canone annuale (globalmente di L. 1.110 per ogni mese).

Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia in bianco e nero sia a colori su autovetture e autoscafi i canoni sono quelli già indicati ai punti 1*a)* e 1*b)*.

4) Nei canoni di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono compresi l'IVA nella misura del 2% applicata alla quota del canone spettante alla concessionaria e la tassa di concessione governativa di cui alle vigenti disposizioni di legge.

5) I detentori di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle sole diffusioni radiofoniche installati in domicili privati, continueranno a corrispondere i canoni ed i sovrapprezzi nell'ammontare già determinato con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 93 del 9 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 26 luglio 1948.

6) I riflessi dei nuovi canoni sull'esercizio RAI 1988 saranno considerati nell'ambito delle analisi e della programmazione annuale effettuata dal C.I.P. in base ai poteri di coordinamento e disciplina delle tariffe e dei prezzi controllati.

Roma, addi 2 luglio 1987

Il Ministro-Presidente delegato: PIGA

TABELLA *A*

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

Categorie	Canone base			Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)		
	Radio	TV BN	TV Colore	Radio	TV BN	TV Colore
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	21.200	259.200	325.000	4.300	43.200	55.000
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	16.200	201.600	250.000	4.300	43.200	55.000
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571.................	13.700	129.600	162.500	2.150	21.600	27.500

TABELLA *B*

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI, NEI TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

Categorie	Canone base (bianco e nero)			Canone base (colore)			Canone supplementare	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
			Magg. per posto			Magg. per posto		
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra......................	259.200	259.200	560	325.000	325.000	720	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	259.200	259.200	420	325.000	325.000	540	5% idem	20% idem
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	259.200	259.200	280	325.000	325.000	360	4% idem	20% idem
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	259.200	259.200	140	325.000	325.000	180	3% idem	20% idem
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	201.600	201.600	70	250.000	250.000	90	2% idem	10% idem

87A5809

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere nel ruolo organico della ex carriera direttiva (settima qualifica funzionale).

Il diario delle prove scritte di esame del predetto concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e la sede delle medesime verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1987.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

87A5698

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 1986, si svolgeranno presso la clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia presso l'ospedale Monaldi, via Leonardo Bianchi, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 luglio 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 22 luglio 1987, ore 9.

87A5702

REGIONE LIGURIA

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 2, il numero dei posti è elevato da tre a quattro, così ripartiti:

due posti per la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto per la disciplina di medicina del lavoro;

un posto per la disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

87A5639

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

87A5634

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente tecnico - perito industriale, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico - perito industriale, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

87A5635

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

un posto di assistente medico di radiologia per il servizio di radiologia dell'ospedale di Casalpusterlengo;
un posto di educatore professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale civico di Codogno (Milano).

87A5603

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale - responsabile del servizio veterinario, presso l'unità sanitaria locale n. 43.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Torre Pellice (Torino).

87A5599

Aumento, da due a sette, del numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 43

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a coadiutore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 43 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986, è elevato da due a sette.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 12 novembre 1986.

87A5600

REGIONE VENETO

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il numero dei posti del concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 33 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 132 del 9 giugno 1987 è elevato da uno a tre.

87A5604

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del concorso ad ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 15

Il numero dei posti del concorso ad ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 15 di cui all'avviso pubblicato alla pag. 43 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 117 del 22 maggio 1987 è elevato da tre a quattro.

87A5602

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di veterinario coadiutore dell'area funzionale dell'igiene, della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;

due posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria - ostetrica;

quattro posti di operatore tecnico - operatore autista - manutentore;

due posti di operatore tecnico - operatore manutentore - magazziniere;

un posto di operatore tecnico - operatore manutentore - giardiniere;

un posto di vice direttore amministrativo - area giuridico-amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 2 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tolentino (Macerata).

87A5598

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria - tecnico di laboratorio analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria - tecnico di laboratorio analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 19 di cui un posto riservato a personale già in servizio presso strutture private che hanno cessato il rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 10/84.

Coloro che hanno già presentato domanda per la partecipazione al suddetto concorso, possono integrare la documentazione esibita con altri titoli, in regola con le norme sull'imposta di bollo, eventualmente conseguiti nel frattempo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 2 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tolentino (Macerata).

87A5597

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 154 del 4 luglio 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore del centro sociale di orientamento professionale.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 giugno 1987, n. 245, concernente «Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto dalla predetta camera». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, punto 1, dove è scritto: «... decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. *126*, ...», leggasi: «... decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. *216*, ...».
87A5718

Comunicato relativo agli estratti dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernenti la dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Toscana, Umbria e nella provincia di Bolzano. (Estratti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1987).

L'estratto del decreto ministeriale 12 dicembre 1986, n. 2064 relativo alla regione Toscana, pubblicato alla pagina 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è integrato come segue:

«Il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle gelate dell'aprile 1986 e delle grandinate dei mesi di maggio e luglio 1986, viene esteso anche ai territori di seguito indicati:

Pistoia: gelate del 14 aprile 1986 nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese.

Siena:
grandinata del 28 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti;
grandinata del 13 luglio 1986 nel territorio del comune di San Casciano Bagni.

Le regioni Veneto e Toscana, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985».
87A5615

Comunicato relativo agli estratti dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernenti la dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Calabria. (Estratti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1987).

Nell'estratto del decreto ministeriale 23 dicembre 1986, n. 2174 relativo alla regione Veneto, alla pagina 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Verona: nubifragio con grandine del 12 *aprile* 1986», leggasi: «Verona: nubifragio con grandine del 12 *luglio* 1986». Lo stesso decreto è integrato come segue:

«Il riconoscimento del carattere di eccezionalità del nubifragio con grandine del 12 luglio 1986, in provincia di Verona, è esteso anche al territorio dei comuni di Cerea, Cologna Veneta, Isola Rizza, Nogara, Ronco all'Adige, Salizzole, San Pietro di Morubio e Veronella».
87A5614

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 100.000**
- semestrale .... **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 200.000**
- semestrale .... **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 22.000**
- semestrale .... **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 82.000**
- semestrale .... **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 22.000**
- semestrale .... **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... **L. 313.000**
- semestrale .... **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 90.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221